

## **VENDITA SALDI – COMUNICAZIONE**

**AL SUAP  
DEL COMUNE DI FARNESE (VT)  
P.E.C. comunedifarnese@legalmail.it**

Oggetto: Comunicazione di effettuazione di una **vendita saldi di fine stagione**

\_l\_ sottoscritt

in qualità di legale rappresentante della Società \_\_\_\_\_ con sede  
legale in \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_ C.A.P.  
titolare di esercizio per la vendita delle merci comprese nel settore  
ubicato in Via/Piazza \_\_\_\_\_ n.  
autorizzazione commerciale n.

### **COMUNIC A**

ai sensi e per gli effetti di cui all'art.48 della L. R. n. 33/99 così come modificato  
dall'art.12 della L.R. n. 12/2001 che effettuerà, nell'esercizio commerciale sopra indicato,  
**una VENDITA A SALDO che** avrà inizio il \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ sino al \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ applicando  
percentuali di sconto dal \_\_\_% al \_\_\_%.

Farnese \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

**N.B. nel caso venga effettuata campagna pubblicitaria, dovrà essere allegata, ai fini della corretta informazione al consumatore, anche copia dei testi dei volantini, manifesti ecc., ai sensi del c. 3 art. 48 L.R. 33/1999, nonché copia del pagamento effettuato per la pubblicità che si vuole effettuare.**

*“Le vendite di fine stagione riguardano i prodotti di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo e possono essere effettuate, in tutto il territorio della Regione, per una durata massima di sei settimane consecutive a partire dal secondo sabato del mese di gennaio per il periodo invernale e dal secondo sabato del mese di luglio per il periodo estivo. Nell’ambito di tali periodi ogni esercente può liberamente determinare la durata delle vendite di fine stagione, specificando la stessa nella comunicazione di cui al comma 3.”*

*La vendita di fine stagione deve essere preceduta da **comunicazione al Comune inviata almeno 5 (cinque) giorni prima dell’inizio***